

ALLEGATO "C"

AL MIO ATTO 27706 RACC.

STATUTO DI GEOWEB spa

TITOLO I - GENERALITA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società per azioni con la denominazione "GEOWEB S.p.A."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.
2. Nei modi di legge potranno essere costituite sedi secondarie in Italia.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO DEI SOCI

1. La qualità di socio comporta adesione incondizionata all'atto costitutivo e al presente statuto.
2. Viene stabilito che il domicilio legale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.


ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050. Detto termine potrà essere prorogato, una o più volte, con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II - SCOPO

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto l'erogazione dei seguenti servi-



zi rivolti a favore dei Soci e dei clienti siano essi pubblici o appartenenti ad altre categorie e ordini professionali, nonché di soggetti privati, previa delibera, assunta all'unanimità, dai componenti del Consiglio di Amministrazione:

a) la realizzazione e la gestione di sistemi informativi e telematici per l'accesso ai servizi catastali ed ipotecari erogati dall'Agenzia delle Entrate;

b) la diffusione di procedure informatiche e telematiche con specifico riferimento a quelle che consentono l'accesso e/o l'espletamento di servizi catastali ed ipotecari erogati dall'Agenzia delle Entrate;

c) la realizzazione di iniziative, anche promozionali, nel campo della comunicazione elettronica, ivi compresi i moderni sistemi di pagamento;

d) la realizzazione e la vendita di prodotti informatico-fiscali ed ogni altra attività connessa;

e) la realizzazione di tutti i servizi non contemplati nelle precedenti lettere per ampliare la gamma dell'offerta agli utenti (quali ad esempio a titolo indicativo e non esaustivo: la formazione e le attività rivolte a soggetti operanti nel settore delle costruzioni, dal territorio e dall'ambiente, etc.).

2. La Società, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:

a) organizzazione di stage e corsi di formazione nel settore dell'informatica e della telematica;

b) organizzazione, diffusione e gestione di servizi formativi, anche mediante strumenti a tecnologia avanzata;


c) promozione, organizzazione e gestione di convegni, congressi, seminari, conferenze, tavole rotonde, corsi, etc.;

d) pubblicazione, produzione e diffusione di libri periodici, prodotti comunicativi digitali, opuscoli, riviste, atti di convegni e congressi, etc., nel rispetto e con le esclusioni della vigente normativa sulla stampa periodica e quotidiana.

3. La Società, infine, potrà compiere attività di analisi, studio, ricerca, consulenza e formazione sulle materie di cui ai precedenti commi, nonché servizi e forniture di interesse dei clienti.

4. La Società potrà compiere, in quanto strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, e mai come attività prevalenti, con espressa esclusione per l'attività di intermediazione finanziaria e mobiliare e per la raccolta del risparmio tra il pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, ivi inclusa la vendita delle analisi, degli studi e delle ricerche di cui sopra, finanziarie e di credito passivo, mobiliari ed immobiliari ed anche locative, compreso il rilascio di fidejussioni, di garanzie reali, l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti ed invenzioni.

5. La società potrà, inoltre, sempre in quanto strettamente strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e con la



limitazioni di cui al comma precedente, assumere interessenze, quote, partecipazioni azionarie in altre società, ditte imprese e consorzi, costituiti o costituendi, indispensabili o connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, e compiere in genere qualsiasi operazione ritenuta a tal fine necessaria ed opportuna.

6. La società potrà, anche, svolgere attività di assistenza e coordinamento tecnico organizzativo e gestionale, per le società, imprese consorzi o enti nei quali partecipa.

7. La società potrà realizzare le attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari, ai sensi degli articoli 2447 bis c.c. e seguenti.

8. Le attività di cui ai punti precedenti, previa delibera, assunta all'unanimità, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potranno essere erogate anche a favore delle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, di istituzioni, di Enti pubblici anche territoriali e locali, di società a partecipazione privata e pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, di istituzioni internazionali e sovranazionali e di Amministrazioni pubbliche estere.

TITOLO III CAPITALE

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 516.500,00 (cinquecentose-

diecimila-cinquecento/00) ed è diviso nel numero di 10.000 (diecimila) azioni, nominative ed indivisibili, del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, aventi tutte parità di diritti.

2. I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E COSTITUZIONE DI DIRITTI

1. Le azioni e/o i diritti di opzione sono liberamente trasferibili salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci, in proporzione alle azioni da ognuno possedute e con diritto di accrescimento in caso di rinuncia di taluni. Il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione è regolato dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il socio cedente dovrà comunicare per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di vendita.

3. Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, nei successivi 8 (otto) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, dovrà rendere nota agli altri soci tale volontà mediante apposita comunicazione scritta.

4. Nell'ipotesi in cui, nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più soci intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno informarne il Consiglio di Amministrazione. Il prezzo



delle azioni e/o dei diritti di opzione posti in vendita sarà determinato di comune accordo tra il socio cedente e il socio acquirente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della suddetta informazione.

5. Nel caso, invece, in cui entro il suddetto termine non si raggiunga un accordo, il prezzo delle azioni e/o dei diritti di opzione sarà determinato da un terzo nominato di comune accordo fra le parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su ricorso delle parti più diligente. Il terzo procederà alla determinazione del corrispettivo di acquisto secondo le modalità e nella misura previste all'articolo 2437-ter, comma 2 c.c., entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla nomina. La determinazione del terzo non potrà essere impugnata dalle parti interessate se non provando la sua mala fede.

6. Per contro, nel caso in cui entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della volontà di un socio di cedere le proprie azioni, il diritto di prelazione non venga esercitato da nessun altro socio, il socio cedente potrà alienare le proprie azioni ad un terzo purché di tale intenzione si dia avviso allo stesso Consiglio di Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma 2. Tale intenzione dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al

precedente comma 2, indicando le generalità e/o i dati completi della persona fisica o giuridica interessata all'acquisto, nonché le condizioni della cessione.


7. Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, nei successivi 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovrà rendere nota agli altri soci la volontà del socio cedente mediante apposita comunicazione scritta.

8. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma che precede, gli altri soci dovranno comunicare per iscritto il proprio gradimento nei confronti dell'acquirente. In assenza di tale comunicazione, il potenziale acquirente si intenderà gradito al socio interpellato.

9. Entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio cedente la decisione della maggioranza degli altri soci, indicando espressamente i soci che hanno accordato e quelli che hanno negato il gradimento.

10. Il gradimento potrà essere negato nell'ipotesi in cui la qualità, le caratteristiche e la missione del potenziale acquirente possano risultare pregiudizievoli per il conseguimento dell'oggetto sociale o confliggenti con l'interesse della società o dei soci.

11. In questo caso, i soci che abbiano negato il gradimento



sono obbligati ad acquistare le azioni oggetto della prospettata alienazione, ovvero a consentire il recesso del socio alienante. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste all'articolo 2437-ter, comma 2, c.c..

12. Nel caso in cui la maggioranza degli altri soci esprima il proprio gradimento, il trasferimento delle azioni da parte del socio cedente dovrà essere perfezionato entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma 9. Successivamente, dovrà nuovamente porsi in essere la procedura di cui al presente articolo.

13. In ipotesi di costituzione volontaria di diritti, quali il pegno o l'usufrutto, o qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetterà comunque al socio in deroga a quanto previsto dall'articolo 2352, comma 1, c.c..

TITOLO IV - ASSEMBLEE

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute, di regola nel Comune ove ha sede la società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato nei modi e termini di legge.

2. In deroga al comma che precede è consentita la convocazione delle Assemblee mediante avviso del Presidente del Consiglio di Amministrazione da inviare ai soci ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. In tale ipotesi la convocazione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni consecutivi prima rispetto alla data delle Assemblee.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:


- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori e di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

6. Il termine di convocazione previsto dall'articolo 2364 c.c. è fissato, ordinariamente, in 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio e, qualora concorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, in 180 (centottanta) giorni.

ARTICOLO 9 - COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le materie ad essa riservate dalla legge e/o dal presente statuto.



ARTICOLO 10 - DIRITTI E PARTECIPAZIONE

1. Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto, fermo restando che i certificati azionari dovranno essere depositati presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni consecutivi prima di quello fissato per le Assemblee nell'avviso di convocazione, ovvero dovranno essere presentati nelle Assemblee prima della proclamazione della apertura della seduta.

2. Gli azionisti possono intervenire alle Assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare, in siffatto modo, il loro diritto di voto.

3. Nella ipotesi di cui sopra le Assemblee si considerano tenute nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario o il notaio.

4. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto, in tempo reale, degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

5. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con atto di delega scritto nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

6. La regolarità delle deleghe sarà accertata dal Presiden-

te dell'Assemblea al quale spetta di constatare in genere il diritto di intervento all'Assemblea medesima.

ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età ovvero da chi sarà eletto con la maggioranza dei presenti .

2. Il Presidente sarà assistito da un segretario nominato dall'assemblea che può sceglierlo anche al di fuori degli azionisti, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un Notaio.

ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera validamente, in prima convocazione, a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanto soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

3. I verbali, da redigersi tempestivamente e, comunque, in tempo utile per l'esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione devono, in ogni caso, indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni, nonché l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A richiesta dei soci devono anche riportare, per riassunto, le loro dichiarazioni relativamente agli argomenti all'ordine del giorno. Le copie del verbale sono autenticate dal Presidente e dal Segretario, anche disgiuntamente.

4. Alle votazioni si procede secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DURATA

1. L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri determinati dall'Assemblea.

2. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge, fra i suoi membri, un Presidente, nonché un segretario che può non essere membro del Consiglio.

3. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, oppure il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina; gli stessi sono rieleggibili una o più volte.

ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione si radunerà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà necessario o tutte le volte che, allo stesso, ne sarà fatta richiesta da almeno un Consigliere. In questo secondo caso la convocazione potrà essere fatta dal Presidente del Collegio Sindacale, qualora, entro dieci giorni dalla sua richiesta al Presidente del Consiglio, questi non vi abbia ancora provveduto.

2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti. In tale caso l'adunanza del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta per iscritto dal Presidente o, su sua indicazione, dal Segretario, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. La convocazione deve essere inviata ordinariamente almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza che, nei casi di urgenza, sono ridotti a 2 (due).

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presi-

dente o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate a cura del Segretario, o in sua mancanza, da parte di un Consigliere con funzioni di segretario e i verbali, sottoscritti dal segretario e dal Presidente delle adunanze, verranno trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni sulla destinazione di patrimoni a specifici affari, di cui agli articoli 2447 bis c.c. e seguenti, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

8. A cura del Presidente e del segretario possono essere rilasciate copie ed estratti dei verbali delle adunanze del Consiglio.

ARTICOLO 15 - POTERI E DELEGHE

1. La gestione della società spetta esclusivamente agli Amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi in giudizio.

3. Il Consiglio può conferire la rappresentanza legale ad

altri componenti oltre il Presidente e delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente, nonché ad un Amministratore Delegato.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della delega di cui sopra, ne definisce il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2381 c.c..

5. Il Consiglio può, inoltre, nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

6. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

7. Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un eventuale compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Per gli Amministratori investiti di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VI - BILANCI E UTILI

ARTICOLO 16 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 17 - UTILI

1. Gli utili dell'esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da accantonare a riserva legale finché questa abbia l'ammontare pari al quinto del capitale sociale potranno essere ripartiti tra i soci, in proporzione alle rispettive azioni possedute, fatta salva ogni diversa delibera dell'assemblea.

ARTICOLO 18 - DIVIDENDI

1. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili sono prescritti a favore della società.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. Il Collegio Sindacale della società è costituito da 3 (tre) membri effettivi scelti in conformità alle disposizioni di legge. Vengono, altresì, nominati due sindaci supplenti. In considerazione del compito di controllo contabile come appresso affidato al Collegio Sindacale, tutti i Sindaci sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e potranno essere rieletti una o più volte.

3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile

sulla società di cui agli articoli 2409-bis e seguenti c.c..

L'incarico ha durata di tre esercizi e può essere rinnovato.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi disaccordo e/o controversia dovesse insorgere fra le parti sottoscriventi, la società, i soci, il consiglio di amministrazione ed i liquidatori, derivante od occasionata dall'interpretazione, applicazione esecuzione o risoluzione del presente statuto saranno rimessi alla determinazione di un collegio arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti in causa, nonché da un ulteriore arbitro, con funzioni di presidente del Collegio Arbitrale, nominati dalla Camera Arbitrale di Roma secondo il regolamento della Camera stessa, su ricorso della/e parte/i più diligente/i. Qualora la Camera Arbitrale di Roma non provveda alle nomine entro il termine di 30 (trenta) giorni, tali nomine saranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Roma adito dalla parte più diligente ai sensi dell'articolo 810 c.p.c..
2. La devoluzione in arbitrato delle controversie di cui al comma che precede non preclude, in ogni caso, il ricorso delle parti controvertenti alla tutela cautelare di cui agli articoli 669bis e seguenti c.p.c..
3. La sede dell'arbitrato sarà la città di Roma.
4. Il collegio come sopra nominato si pronuncerà in via rituale, secondo diritto e con il rispetto del principio del

contraddittorio, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla costituzione del collegio stesso.

5. Il collegio arbitrale stabilirà anche le spese e le competenze degli arbitri.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato si farà riferimento alle norme del codice civile.

Firmato: SAVOLDI Fausto

Dott. Ignazio de Franchis Notaio (vi è il sigillo)

Copia conforme all'originale
per gli atti consentiti
Roma, il 27-2-2015

S. Savoldi

